

ANNO 2010– 2011

CALCIO - Regolamento Campionato provinciale

CALCIO OPEN A 07 GIUOCATORI

TERMINE ENTRO IL QUALE DEVE PERVENIRE AL C.S.I. IL MODULO DI ISCRIZIONE COMPILATO CORRETTAMENTE E INTERAMENTE: Le ore 18,00 di giovedì 26 agosto 2010.

LA PARTE AMMINISTRATIVA RISULTA COSÌ REGOLATA:

AFFILIAZIONE	EURO 120,00
TESSERE DIRIGENTI-ATLETI	EURO 10,00
CAUZIONE	EURO 150,00
TASSA D' ISCRIZIONE (Qualificazioni / finali / post-campionato)	EURO 650,00

In caso la società si ritiri o comunque non prosegua l'attività sino alla fine del campionato, la tassa d'iscrizione non sarà restituita neppure parzialmente.

Per ciascuna delle gare nelle quali sia prevista la designazione della terna arbitrale, verrà addebitata alle società interessate una maggiorazione di spese complessiva di euro 52,00. In caso di mancata specifica della richiedente, la spesa verrà suddivisa la 50% fra le società.

TASSA SPOSTAMENTO GARA: euro 20,00 da addebitarsi alla società richiedente: Nel caso non venisse specificata la richiedente, la spesa verrà suddivisa la 50% fra le società.

RIUNIONE DIRIGENTI DELLE SOCIETA': Martedì 31 agosto 2010 alle ore 21,00

INIZIO DEL CAMPIONATO: 17 – 18 - 19 settembre 2010.

GIORNATA DI GARA: SABATO POMERIGGIO O SERALE – DOMENICA MATTINA

LE SOCIETA' CHE NE FARANNO RICHIESTA PREVENTIVA POTRANNO DISPUTARE TUTTE LE GARE INTERNE IN GIORNATA INFRASETTIMANALE SERALE

ETA' MINIMA DI PARTECIPAZIONE: 15esimo anno d'età anagraficamente compiuto

ALLA FASE REGIONALE SONO AMMESSE LE VINCENTI DEL CAMPIONATO PROVINCIALE E DELLA CLASSIFICA "FAIR PLAY"

LA COMMISSIONE PROVINCIALE CALCIO OPEN DEL C.S.I. di MANTOVA è rintracciabile i LUNEDI' feriali nei mesi da ottobre a metà giugno dalle ORE 21,00 alle ORE 22,30 al seguente numero telefonico 333-8861654

SERVIZIO "S.O.S. ARBITRO"

Nel caso 20 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara l'arbitro ufficiale designato a dirigerla non fosse ancora presente al campo di giuoco, le società possono contattare un delegato del gruppo arbitrale reperibile al seguente numero telefonico, attivato solo nelle fasce orarie in cui si svolge l'attività: 339/6619722 oppure 338/8039212

Il numero telefonico deve essere utilizzato esclusivamente per il servizio sopracitato e non per diverso uso, nel qual caso il delegato è autorizzato ad interrompere la comunicazione.

Campionato Provinciale “OPEN” di CALCIO a 07 giocatori C.S.I. 2010 - 2011

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

ARTICOLO 1

La Commissione Calcio CSI di Mantova indice ed organizza, per la corrente annata sportiva, il campionato provinciale categoria "Open" a 7 calciatori, riservato ad atleti che abbiano anagraficamente compiuto il quindicesimo anno d'età. La presentazione del modulo d'iscrizione, completamente e correttamente compilato, e l'adempimento delle formalità burocratiche devono avvenire entro il termine stabilito. Iscrivendosi la società accetta ogni normativa emanata dall'Ente.

ARTICOLO 2

Costituiscono condizioni inderogabili per l'accettazione dell'iscrizione della società:

a - la disponibilità d'un campo di giuoco ove disputare le partite in cui risulti prima nominata in calendario, la cui conformità venga attestata da un verbale d'omologazione rilasciato dalla F.I.G.C. o dal C.S.I.. La società prima nominata, anche se la gara fosse disputata su un campo diverso da quello di cui aveva dichiarato la disponibilità, dovrà accertarsi della sua disponibilità e dell'efficienza di spogliatoi ed attrezzature, garantendo della loro regolarità, efficienza e sicurezza. Essa sarà ritenuta oggettivamente responsabile nel caso in cui la gara non venisse disputata per indisponibilità o mancato approntamento del campo di giuoco; la mancata concessione da parte del proprietario dell'impianto non potrà essere invocata come causa di forza maggiore. Il CSI non può sopperire all'indisponibilità, anche temporanea e/o sopraggiunta, dell'impianto.

b - Il saldo di ogni spettanza economica nei confronti del C.S.I.. L'esistenza di situazioni debitorie e/o l'estinzione della cauzione legittima l'Ente ad imporne il saldo e/o il reintegro. La società che non ottemperi all'invito di produrre al C.S.I. la ricevuta del versamento entro la scadenza fissata sarà considerata rinunciataria alle gare in programma successivamente a tale data, sino a quando non ricorrano gli estremi per la sua esclusione dalla manifestazione.

ARTICOLO 3

Sul modulo d'iscrizione la società dovrà indicare denominazione, nominativo del dirigente reperibile, recapiti telefonico, postale, di fax ed e-mail, colore delle maglie, campo di giuoco e problematiche relative alla formulazione del calendario. La rappresentanza della società spetta ad ogni effetto al Presidente, che potrà rilasciare delega scritta ad altro tesserato della medesima, specificando l'ambito d'applicazione. Ogni variazione relativa a dati o conduzione della società deve essere prontamente comunicata alla C.S.P.C..

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

ARTICOLO 4

La C.S.P.C. si riserva di stabilire d'autorità numero e composizione dei gironi della fase di qualificazione, che si svolgeranno con gare d'andata e ritorno, e le modalità per la disputa della fase finale. L'assegnazione d'ogni posizione in classifica nelle due fasi avverrà in base al successivo articolo 5. Per motivi d'opportunità la C.S.P.C. si riserva la facoltà di variare le sequenze dei calendari (anticipi e/o posticipi di una singola gara od una giornata intera), programmare gare in giornate infrasettimanali feriali e modificare la formula delle fasi finali.

Il Comitato Territoriale ha facoltà d'escludere dalla fase successiva a quella di qualificazione la società che non abbia partecipato, nei tempi e nei modi prescritti, ad un numero minimo di incontri formativi organizzati dall'Ente, qualora previsti; la sua sostituzione avverrà, nell'ordine di graduatoria finale dello stesso girone eliminatorio, con la prima esclusa.

ARTICOLO 5

La classifica del girone eliminatorio e di finale sarà definita con l'attribuzione di tre punti per gara vinta, uno per gara pareggiata e nessuno per gara persa, in deroga all'art. 22 delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive – calcio a 7.

In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posizione in graduatoria finale del girone di qualificazione e quello di finale, ad eccezione dei casi di seguito illustrati nel presente articolo ed in quello successivo, si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
- b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti;
- c - a parità di vittorie, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare;
- d - a parità di differenza reti negli scontri diretti, la stessa stima di cui alla lettera c) conteggiando come doppie le reti realizzate in trasferta (criterio da non utilizzare in caso di girone di sola andata);
- e - a parità di differenza reti parziale, maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
- f - a parità di reti segnate di cui alla lettera e), miglior piazzamento nella classifica Fair-Play raggiunto fino a quel momento;
- g - a parità di piazzamento nella classifica Fair-Play, maggior numero di vittorie ottenute nell'intero girone al quale ci si riferisce (qualificazione o finale);
- h - a parità di vittorie di cui alla lettera g), miglior differenza reti nella stessa fase;
- i - a parità di differenza reti di cui alla lettera h), maggior numero di reti segnate nella stessa fase;
- l - a parità di reti segnate di cui alla lettera i), sorteggio.

Laddove occorra determinare l'ultimo posto utile per l'accesso al girone di finale oppure alle semifinali si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
- b - a parità di punti, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare;
- c - a parità di differenza reti negli scontri diretti, la stessa stima di cui alla lettera b) conteggiando come doppie le reti realizzate in trasferta (criterio da non utilizzare in caso di girone di sola andata);
- d - a parità di differenza reti parziale, gara di spareggio qualora la condizione di parità riguardi solo due formazioni. Nella fattispecie in cui in tale situazione si trovassero più compagini, ci si atterrà, nell'ordine, ai criteri stabiliti dalla lettera e) alla lettera l) per stabilire le due formazioni migliori, che disputeranno l'incontro di spareggio.

Qualora fosse necessario definire la migliore posizione in classifica (ad es. la migliore seconda) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a - migliore media punti (rapporto fra punti fatti e partite disputate);
- b - a parità di media punti, miglior media reti realizzate (quoziente fra reti fatte e partite disputate);
- c - a parità di media reti realizzate, miglior media differenza reti (quoziente fra differenza reti e gare disputate);
- d - a parità di media differenza reti, media punti disciplina (quoziente fra punti disciplina e partite disputate);
- d - a parità di media punti disciplina, sorteggio.

ARTICOLO 6

L'eventuale incontro di spareggio sarà programmato come una gara unica calendariata in notturna in giornata infrasettimanale sul campo della squadra, tra le interessate, provvisto d'illuminazione. Se i campi di entrambe ne fossero forniti, si deciderà a sorteggio, mentre si giocherà in campo neutro se entrambi i campi ne fossero sprovvisti.

La fase di semifinale si svolgerà ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno (gara di andata da programinarsi sul campo della società che ha ottenuto il peggior piazzamento in campionato), salvo che la C.S.P.C. non decida di farle disputare in gara unica, nel qual caso l'incontro sarà programmato sul campo della squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento in campionato.

La finale per il 1° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro; quella per il 3° e 4° posto non è prevista. Persistendo la parità al termine dei tempi regolamentari, a seconda del caso, della gara unica oppure di quella di ritorno degli incontri precedentemente individuati nel presente articolo, ci si atterrà, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
 - b - a parità di punti, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare;
 - c - a parità di differenza reti negli scontri diretti, la stessa stima di cui alla lettera b) conteggiando come doppie le reti realizzate in trasferta (criterio da non applicare nel caso di gara unica);
- Trovandosi le squadre ancora in condizioni di parità si procederà con:

1 - la disputa di due tempi supplementari di dieci minuti l'uno. In caso di partite di andata e ritorno, le reti realizzate dalla società seconda nominata da conteggiarsi come doppie sono esclusivamente quelle segnate nei tempi regolamentari.

Se la situazione di parità non subisse variazioni, nella finale per il primo e secondo posto e nell'eventuale incontro di spareggio saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigore, secondo le

modalità previste dal successivo articolo 7, mentre negli incontri di semifinale non saranno battuti i tiri dal punto del calci di rigore, ma passerà il turno la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nel girone di finale.

ARTICOLO 7

In occasione dell'esecuzione dei tiri dal punto del calcio di rigore, dopo aver scelto la porta verso la quale saranno calciati e sorteggiato l'ordine in cui si inizierà a batterli, l'arbitro:

a – individuerà i giocatori abilitati al tiro, ovvero solo quelli che prendevano parte al giuoco al termine dei tempi supplementari. Se, per qualsiasi motivo (ad es. infortunio, espulsione) le squadre terminassero i tempi supplementari con un numero differente di calciatori, il capitano della formazione in superiorità numerica deve comunicare all'arbitro se intende eguagliare il numero dei giocatori abilitati al tiro a quelli dell'altra squadra, specificando il numero di maglia del compagno escluso dalla battuta, oppure non intende farlo, utilizzando tutti i propri compagni abilitati.

b - farà sostare nel cerchio centrale gli abilitati al tiro ad esclusione dei portieri e dell'incaricato al tiro. Il portiere compagno di chi esegue la battuta deve restare sul terreno di giuoco, all'esterno dell'area di rigore in cui si eseguono i tiri, dove la linea dell'area di rigore interseca quella di porta.

c – annoterà per iscritto la sequenza, comunicatagli dal capitano della squadra, dei calciatori che eseguiranno i tiri dal punto del calcio di rigore.

d - controllerà che i tiri di rigore vengano eseguiti alternativamente da ciascuna squadra e che ogni tiro venga effettuato da atleta differente, che potrà batterne un secondo solo dopo che tutti i compagni abilitati (portiere compreso) ne avranno calciato uno;

e - farà battere alle squadre una prima serie di cinque rigori. Vincerà la squadra che al termine della serie avrà realizzato il maggior numero di reti o che, comunque, prima della conclusione della serie stessa, avrà realizzato un numero di reti tale da non consentire all'altra di raggiungerla coi tiri residui; persistendo il risultato di parità al termine della prima serie,

f - farà continuare ad oltranza con la serie d'un tiro, sempre secondo lo stesso ordine, sino a che, a parità di esecuzioni, una squadra non avrà segnato una rete in più dell'altra.

Se un portiere s'infortuna durante l'esecuzione dei tiri di rigore, al punto da non essere più in condizione di continuare, potrà essere sostituito da un calciatore di riserva, sempre che la squadra non abbia già usufruito del numero massimo di sostituzioni consentite dalla competizione.

Tutti i calciatori incaricati possono in qualsiasi momento sostituire il portiere durante l'esecuzione dei tiri di rigore.

CAMPO DI GIUOCO

ARTICOLO 8

L'impianto deve disporre di spogliatoi e docce in condizioni igienicamente idonee, con ambienti separati per squadre e ufficiali di gara; in mancanza di struttura specifica, devono essere messi a disposizione locali decorosi e convenientemente attrezzati, siti all'interno del recinto o nelle sue immediate vicinanze. Se all'interno dell'impianto esistono più terreni di giuoco, la società deve specificare quale sarà utilizzato; diversamente verranno considererà tutti indistintamente disponibili.

ARTICOLO 9

Il terreno di giuoco deve essere segnato con linee visibili, di larghezza compresa tra 10 e 12 cm, tracciate con materiale non nocivo. Le porte (misure consigliate mt. 6,50 di lunghezza e mt. 2,20 d'altezza) dovranno avere obbligatoriamente una misura minima di mt. 6 di larghezza m. 2 d'altezza ed una misura massima di mt. 7,32 di larghezza e mt. 2,44 d'altezza, ed essere munite di reti, appese ai paletti di sostegno e fissate al terreno. Sono obbligatorie le bandierine d'angolo.

Le misure perimetrali del terreno di giuoco consigliate sono: larghezza mt. 38 e lunghezza mt. 58. La larghezza non dovrà essere comunque inferiore a mt. 25 e superiore a mt. 45, mentre la larghezza non dovrà essere inferiore a mt. 50 e superiore a m. 75, senza nessuna tolleranza. Dovranno essere tracciate tutte le linee interne al terreno di giuoco, in conformità a quanto previsto dalle "Regole del Giuoco". In particolare, il cerchio di centrocampo dovrà essere tracciato con raggio mt. 6, la distanza del punto del calcio di rigore dalla linea di porta dell'area di competenza deve essere minimo di mt. 9 (con una porta di mt. 6x2) e massimo di mt. 11 (con una porta da mt. 7,32x 2,44). L'area di rigore dovrà avere una lunghezza minima di mt. 11 (ed il punto del calcio di rigore dovrà ricadere al suo interno). La misura minima della larghezza dell'area di rigore sarà proporzionale alla larghezza del terreno, per cui le misure previste sono le seguenti: mt. 22 (per un

terreno avente larghezza mt. 25/27), mt. 24 (terreno mt. 27/30), mt. 26 (terreno mt. 30/35), mt. 30 (terreno mt. 35/40) e minimo 35 (terreno 40/45). Tra le linee perimetrali e l'esterno deve esserci una fascia di terra, complanare al terreno di giuoco e priva d'asperità od ostacoli, di larghezza non inferiore a mt. 1,5. Il terreno deve essere circondato da recinzione anche non fissa, o altro mezzo idoneo, posta a una distanza minima di mt.1,50 dalle linee perimetrali per impedire l'accesso ad estranei. Devono essere installate due panchine che saranno occupate, durante la gara, dalle persone ammesse nel recinto.

TESSERAMENTO

ARTICOLO 10

La società può tesserare Soci Atleti e Non-Atleti in numero illimitato sino al 30 giugno di ciascun anno. L'atleta che si tesserà per una società iscritta sia al campionato Open ad 11 che a 07 giocatori l'atleta può partecipare ad entrambe le manifestazioni esclusivamente per suddetta società.

La società che partecipa allo stesso campionato con più squadre deve contraddistinguerle con lettere o sigle; nel caso, gli atleti rimarranno vincolati esclusivamente con la formazione con la quale avranno disputato la prima gara o frazione di gara. La C.S.P.C. si riserva la facoltà di decidere se inserirle o meno nello stesso girone di qualificazione.

ARTICOLO 11

Non ha titolo a prendere parte alla gara come calciatore chi:

- a - non è regolarmente tesserato per la società C.S.I. con la quale prende parte all'incontro;
 - b - qualora la sua società C.S.I. d'appartenenza partecipi allo stesso campionato con più squadre, disputi incontri con più d'una formazione;
 - c - indipendentemente dalla sua partecipazione ad attività ufficiale, è tesserato per il calcio come Atleta con più società C.S.I., anche di diverso Comitato d'appartenenza, per i campionati a 7 giocatori, fatto salvo le eccezioni previste alle lettere c) e d) del successivo art. 12;
 - d - indipendentemente dalla sua partecipazione ad attività ufficiale, è vincolato come calciatore o calciatore-allenatore per la F.I.G.C. (a 11 ed a 5 giocatori), pur se a favore della stessa società per la quale è tesserato in C.S.I., salvo le deroghe previste dal successivo articolo 12 lettera a) e b) e d);
 - e - indipendentemente dalla posizione di tesseramento, debba terminare di scontare provvedimento di squalifica, irrogato dal C.S.I. o, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti convenzioni, da altra Federazione o E.P.S. italiano.
 - f - ha precedentemente svolto, nel corso della medesima gara, mansioni da assistente dell'arbitro.
- Non ha titolo a prendere parte alla gara come dirigente chi non ne ha come Atleta in base alle lettere a) ed e) del presente articolo. Chi non ha titolo a prendere parte alla gara come atleta in base alle precedenti lettere c) e d) potrà essere tesserato esclusivamente come dirigente. L'inosservanza a quanto sopra comporta l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.

ARTICOLO 12

Si premette che:

1. per "attività ufficiale" Figc s'intende quella relativa ai campionati professionisti, dilettanti, giovanili (nelle categorie in cui è previsto l'utilizzo di atleti che abbiano compiuto il 16° anno d'età), alla Coppa Regione e alla Coppa Italia, con esclusione del campionato amatori.;

2. col termine "prendere parte a gara" si intende:

nel calcio ad 11 giocatori, l'effettiva partecipazione al giuoco dell'atleta;

nel calcio a 7 ed a 5 giocatori, la semplice iscrizione in distinta.

Tutto ciò premesso, in deroga al precedente articolo 11, possono tesserarsi e prendere parte a gara a favore di una società del Csi gli atleti che,

A - pur vincolati con una società affiliata alla FIGC per la disciplina del calcio ad 11 e 05 giocatori, a far data dall'inizio (01° luglio) della stagione sportiva in corso:

- non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale, di qualsiasi serie o categoria;
- abbiano preso parte a gare ufficiali F.I.G.C. di calcio a 05, con esclusione delle serie A e B;
- abbiano preso parte a gare ufficiali di calcio ad 11 giocatori del campionato di Seconda e Terza categoria di calcio ad 11,

- abbiano preso parte a gare ufficiali di calcio ad 11 giocatori del campionato di Prima categoria esclusivamente nell'ipotesi in cui lo abbiano fatto con la stessa società, iscritta con doppia affiliazione sia in Csi che in Figc, per la quale si tesserano in Csi

Nel rispetto dei limiti di partecipazione per le categorie sopra enunciati, tali atleti

qualora siano tesserati presso la Federazione per il calcio ad 11 e presso il ns. Ente per il calcio a 7, a partire dalla data di tesseramento al CSI non dovranno più continuare a prendere parte a tale attività in FIGC, anche nell'ipotesi in cui l'atleta abbia contratto il doppio tesseramento con la stessa società, iscritta con medesima affiliazione sia in Csi che in Figc;

qualora siano tesserati presso la Federazione per il calcio a 5 e presso il Csi per il calcio a 7 potranno continuare a prendere parte alle attività della FIGC.

Questa normativa è estesa anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

Antecedentemente alla prima gara ufficiale alla quale gli farà prendere parte, la società CSI dovrà tesserarlo e far pervenire alla Commissione Calcio un'autodichiarazione scritta (facsimile in appendice), comunicando cognome, nome, data di nascita dell'atleta e denominazione della società F.I.G.C. d'appartenenza. Il termine ultimo entro il quale tesserare il vincolato F.I.G.C. e presentare l'autodichiarazione è il 31 dicembre della stagione sportiva in corso.

Ogni squadra C.S.I., indistintamente sia quella la cui la società d'appartenenza ha doppia affiliazione Csi-Figc che le altre, può tesserare ed utilizzare non più di QUATTRO vincolati F.I.G.C. in possesso d'autodichiarazione, senza possibilità di sostituirli, neppure nell'ipotesi in cui uno o più di loro abbia ottenuto lo svincolo con le liste suppletive. Per tutto l'arco del campionato le società devono evidenziare sulle distinte di formazione i nominativi dei vincolati federali. Per poter prendere parte alle fasi finali del campionato, il vincolato Figc dovrà aver partecipato ad almeno cinque gare della fase di qualificazione del campionato Open a 7 giocatori.

Oltre ai giocatori vincolati federalmente che utilizzerà nella fase provinciale, la società Csi ha facoltà di tesserare anche altri atleti F.I.G.C. da non utilizzare esclusivamente per le fasi successive a quella provinciale (regionale e nazionale). Il tesseramento deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività Csi degli atleti tesserati Figc".

B - tesserati federalmente che, indipendentemente dall'aver preso parte ad attività federale come calciatore nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre della stagione sportiva in corso, abbiano ottenuto lo svincolo con le liste suppletive del mese di dicembre della corrente annata. Ogni società C.S.I. può tesserare e far prendere parte a gare del Campionato "Open", a far data dal successivo mese di gennaio, un numero illimitato di atleti in tali condizioni. La titolarità decadrà nel momento in cui l'atleta dovesse contrarre, successivamente, nuovo vincolo federale.

C - risultando tesserati a favore di società Csi per il calcio a 07 ma non avendo ancora preso parte a gare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno sportivo in corso richiedano ed ottengano, da parte del Comitato Territoriale di appartenenza, una liberatoria scritta, una volta ottenuta la quale potranno ritesserarsi e prendere parte a gare con altra Società Csi.

D - risultino tesserati per una società di calcio per il C.S.I. o per la F.I.G.C. che venga dichiarata inattiva entro la data del 31 marzo di ciascun anno sportivo, a condizione che i giocatori risultino liberi da ogni altro impegno di tesseramento. Essi potranno tesserarsi nuovamente e prendere parte a gare come Atleta in data successiva a quella di pubblicazione della dichiarazione di "inattività" della società sul C.U. dell'Ente o della Federazione a cui la società era affiliata.

ARTICOLO 13

Non essendo in vigore norme e/o stipulate convenzioni dagli organi competenti, come previsto dall'art. 106 delle Norme per l'attività Sportiva in materia, il doppio tesseramento di atleti e dirigenti fra i due Enti di Promozione Sportiva Csi ed Uisp deve intendersi sempre possibile.

LA PARTITA

ARTICOLO 14

Se quindici minuti prima dell'inizio della gara l'arbitro non fosse ancora arrivato, le società dovranno attivarsi, ai sensi delle Norme per l'attività sportiva, contattando lo "S.O.S. arbitro" o comunque cercando di reperire un arbitro Csi. Vigendo comunque l'obbligo di far disputare la gara, se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato rintracciato un sostituto, le società si dovranno accordare, affidando la direzione dell'incontro a persona tesserata Csi. La società prima nominata dovrà far pervenire, entro le 48 ore successive alla gara, il rapporto di gara e tutta la relativa documentazione allegata. Per tutta la durata dell'incontro è obbligatoria la presenza di due assistenti

arbitrali. Per assolvere tale mansione, considerata ai fini disciplinari partecipazione alla gara come atleta, ciascuna società deve mettere a disposizione un proprio tesserato, che indossi possibilmente una tuta. La designazione di assistenti arbitrali ufficiali sarà disposta d'autorità negli spareggi e negli incontri ad eliminazione diretta delle fasi finali. La loro designazione potrà essere disposta per motivi d'opportunità o su motivata richiesta di una od entrambe le società, con addebito alle richiedenti d'una maggiorazione di spese.

ARTICOLO 15

La gara si disputerà in due tempi di trenta minuti l'uno, in deroga all'art. 90 delle Norme dell'attività Sportiva, con un intervallo di dieci minuti; essa non potrà essere iniziata o proseguita in mancanza del numero minimo di giocatori per squadra (quattro). E' previsto un termine d'attesa di quindici minuti, che decorre dall'ora stabilita per l'inizio dell'incontro, entro il quale la squadra ritardataria dovrà presentarsi con assistente arbitrale di parte, almeno quattro calciatori in tenuta di giuoco, documenti e distinte già compilate. Scaduto il termine, la gara non sarà disputata. Ogni squadra ha diritto d'usufruire d'un time-out della durata di due minuti per ciascun tempo regolamentare dell'incontro, richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in sua assenza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra, che può essere concesso solo a gioco fermo, quando sia prevista la sua ripresa da parte della società richiedente. Tali sospensioni non sono cumulabili nel caso di mancata richiesta nella prima frazione di gara e non possono essere concesse durante il recupero o nel corso dei supplementari.

ARTICOLO 16

La C.S.P.C. redigerà calendari e programmi cercando di soddisfare, nel limite del possibile, le richieste scritte relative alle gare in cui la Società risulti prima nominata, formulate, nei termini di tempo e modalità previsti, sul modulo di iscrizione ed in successive comunicazioni. Per turno di campionato si giocherà il sabato ed il festivo infrasettimanale con orario d'inizio pomeridiano o serale (non prima delle ore 13,30 e non oltre le 20,00, salvo accordi fra società), il feriale infrasettimanale con orario d'inizio notturno (non prima delle ore 20,30 e non oltre le 21,30, salvo accordi fra società), la domenica il mattino. Premesso che la richiesta della maggioranza delle società è quella disputare gli incontri il sabato, sono prevenute le seguenti eccezioni:

- Entro il primo settembre, per la stagione in corso, una società può richiedere di disputare i propri incontri dell'intera stagione (tutti o solo quelli interni) la domenica mattina o l'infrasettimanale festivo. Successivamente, a partire da una certa data, essa potrà richiedere l'anticipo definitivo di tutti gli incontri o solo di quelli esterni al sabato; non saranno accettate richieste unilaterali per posticipare la giornata di gara dal sabato alla domenica. La Commissione programmerà d'autorità il festivo gli incontri delle squadre che ne abbiano fatto richiesta, eccetto quanto segue. Entro il primo di settembre della stagione in corso, la squadra che non desideri giocare di festivo la gara in cui risulti prima nominata affrontando un'avversaria che abbia presentato richiesta specifica in tal senso potrà ottenerlo d'autorità dichiarando al C.S.I., per la partita in questione, la disponibilità d'un campo di giuoco illuminato e la giornata infrasettimanale feriale, nella stessa settimana in cui l'incontro era in programma, in cui giocare la gara.

- Entro il primo settembre, per la stagione in corso, una società può richiedere di disputare tutti i propri incontri interni in giornata infrasettimanale feriale; la Commissione ne predisporrà d'autorità la programmazione. Successivamente essa potrà richiedere lo spostamento definitivo di tali incontri al sabato; non sarà accettata una richiesta unilaterale per posticipare o anticipare la gara in giornata infrasettimanale feriale o la domenica.

L'orario d'inizio della gara (che, in mancanza d'indicazione, sarà fissato d'autorità) ed il campo di giuoco indicati sul modulo d'iscrizione saranno pubblicati sul C.U. prima dell'inizio del campionato. La società che intenda giocare la gara interna ad un orario di inizio leggermente diverso o su di un campo differente da quelli dichiarato dovrà comunicarlo per iscritto alla Commissione Calcio, senza necessità d'avallo dell'avversaria, almeno 15 giorni prima della data dell'incontro. In caso di notevole variazione dell'orario d'inizio, la società deve comunicarlo per iscritto, nei termini di tempo previsti, anche all'avversaria, facendo pervenire alla Commissione prova di aver adempiuto a tale obbligo. In caso d'imprevedibile necessità la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà accogliere variazioni d'orari e campi presentate dopo il quindicesimo, ma non oltre il sesto giorno precedente la gara, con addebito alla richiedente d'una tassa. Solo in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse saranno previste eccezioni nei termini di

tempo per le presentazioni delle richieste dei soli spostamenti di campi di giuoco, per le quali necessiterà comunque del benestare della Commissione Calcio.

Se la gara nel girone d'andata è stata disputata sul campo della seconda nominata, nel ritorno sarà programmata su quello della Società che non ha esercitato tale diritto in precedenza, salvo che entrambe non richiedano diversamente per iscritto o per quanto previsto nel successivo art. 18.

Nel caso di contemporaneità d'impegno con attività regionale o nazionale del Csi, la Commissione disporrà d'autorità il rinvio dell'attività provinciale.

In occasione dell'ultima giornata delle fasi strutturate in gironi, gli incontri aventi il medesimo interesse di classifica saranno programmati possibilmente in concomitanza.

La Commissione stabilirà d'ufficio la data ed il campo di giuoco neutro in cui sarà programmata la finale per il primo e secondo posto.

ARTICOLO 17

Salvo che l'incontro non rivesta più interesse di classifica, nelle fasi strutturate a gironi non saranno accettate richieste di spostamento di partite in date successive alla conclusione della fase. Per il resto, la società che intenda anticipare o posticipare la data d'una gara dovrà accordarsi e sottoscrivere con l'avversaria una richiesta, da presentare alla C.S.P.C. almeno quindici giorni prima della data in cui la gara era stata calendariata, riportando i nuovi estremi: campo di giuoco, orario di inizio e nuova data, che dovrà essere fissata almeno sei giorni dopo la presentazione della richiesta e non oltre quattro settimane da quella originaria. A suo insindacabile giudizio la Commissione potrà accogliere richieste presentate dopo il quindicesimo, ma non oltre il sesto giorno precedente la data di originaria programmazione, con addebito alla richiedente di una tassa, prevista anche nel caso riguardasse uno solo degli estremi dell'incontro.

La C.S.P.C. potrà prendere in considerazione una richiesta unilaterale scritta di una società non in grado di conoscere l'avversaria da affrontare con due settimane d'anticipo sulla data di calendario, o per motivate cause di forza maggiore sopravvenute oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio (ad es. decesso di un tesserato della società il giorno della gara o nei quattro precedenti; funerale, sempre di un tesserato, celebrato il giorno della gara). Verificato che non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività la Commissione darà il suo assenso.

ARTICOLO 18

Le gare non iniziate, non concluse od annullate verranno recuperate secondo le modalità previste da accordo scritto che le società dovranno far pervenire al CSI entro il quinto giorno successivo alla data in cui era stato programmato l'incontro o di comunicazione ufficiale d'annullamento. Qualora non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività, la C.S.P.C. darà il suo assenso. Scaduto tale termine, la decisione verrà assunta d'autorità dalla Commissione, che potrà programmare la gara in giornata infrasettimanale festiva in orario pomeridiano od infrasettimanale feriale in orario serale.

Nel caso di gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, una volta accertato che la mancata disputa o proseguimento della gara non sia ascrivibile ad una od entrambe le squadre, se ne disporrà la ripetizione. La gara sarà ripetuta completamente, dall'inizio del primo tempo e dal risultato di 0-0, secondo l'art. 26 delle disposizioni regolamentari per le Discipline sportive.

In caso di campi reiteratamente impraticabili o per i quali sia preventivamente l'impraticabilità, la Commissione ha facoltà d'apportare le seguenti deroghe sulla programmazione dell'attività. Qualora la gara riguardi il girone o la fase di andata, potrà essere disposta l'inversione del campo di giuoco (nel ritorno essa verrà disputata su quello della Società che non ha esercitato tale diritto in precedenza, salvo quanto previsto in seguito).

Qualora la gara riguardi il girone di ritorno, la Commissione Calcio ha facoltà di imporre d'autorità la programmazione ancora sul campo di giuoco della squadra che ha usufruito di tale diritto nell'andata. In alternativa, la Commissione Calcio può imporre alla squadra il cui campo sia impraticabile di metterne a disposizione un altro, oppure imputando a quest'ultima le spese del suo utilizzo calendariare l'incontro su di un impianto di giuoco messo a disposizione da terza società.

IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO

ARTICOLO 19

La decisione in merito alla sospensione di ufficio dell'attività nel caso d'eventi eccezionali o generalizzate condizioni atmosferiche avverse che rendessero inagibili i terreni di giuoco è di

competenza della Commissione Calcio che la pubblicizzerà ufficialmente inserendo una comunicazione sulla home del sito del Csi possibilmente almeno quattro ore prima l'orario di inizio delle gare alle quali si riferisce. Solo nel caso venisse sospesa l'attività, se possibile, il Csi si adopererà a fornire una informativa non ufficiale tramite pubblicazione su "Gazzetta di Mantova" e "la Voce di Mantova", invio e-mail ed Sms ai recapiti ufficiali di reperibilità, sempre se dichiarati dalle società. Qualora la Commissione decida di non sospendere l'attività, il giudizio sulla praticabilità del terreno di giuoco per la singola gara spetterà esclusivamente all'arbitro designato a dirigerla, che effettuerà la verifica in presenza dei capitani delle squadre. In caso di neve, le società non sono obbligate a rendere agibili i terreni di giuoco o a disporre di polvere nera o rossa per la tracciatura delle linee. Se il terreno previsto da calendario fosse impraticabile, la gara potrà essere disputata su di un altro terreno di giuoco, praticabile e sito nelle vicinanze.

PALLONE - BANDIERINA - COLORE DELLE MAGLIE

ARTICOLO 20

La società prima nominata deve mettere a disposizione due bandierine da assistente arbitrale e almeno due palloni idonei al giuoco; la seconda nominata almeno un pallone idoneo al giuoco. Le società devono presentarsi con maglie dei colori dichiarati. Se, a giudizio dell'arbitro, i colori delle mute di maglie delle due squadre fossero confondibili, l'obbligo di sostituire la propria muta incombe alla società che abbia variato i colori senza darne avviso e, nel caso le società si fossero presentate coi colori dichiarati, alla prima nominata.

SOSTITUZIONI

ARTICOLO 21

Non possono essere sostituiti i giuocatori espulsi definitivamente e, sino alla scadenza del tempo di penalizzazione, neppure quelli espulsi temporaneamente. Durante ciascuna gara ogni squadra può effettuare le proprie sostituzioni scegliendo, indipendentemente dal ruolo, tra i giocatori che ha iscritto in distinta, in un numero massimo di quattordici, col sistema a basket, per cui l'atleta già sostituito potrà sostituire a sua volta un compagno, secondo le modalità in seguito riportate. In deroga all'articolo 15 delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive – calcio a 07, nel corso di ogni frazione regolamentare della gara ciascuna squadra non potrà effettuare più di quattro sostituzioni, di cui non più di due nel periodo di recupero. La sostituzione deve avvenire a giuoco fermo ed all'altezza della linea mediana del terreno, previo assenso dell'arbitro, che ne farà menzione nel rapporto. Durante l'intervallo fra i due tempi è possibile effettuare un numero illimitato di sostituzioni. Stesse modalità permangono per i tempi supplementari, nel corso di ciascun dei quali ogni squadra non potrà eseguire più di due sostituzioni, con possibilità d'effettuarne un numero illimitato nell'intervallo. Si precisa che, agli eventuali effetti disciplinari, è inteso che tutti i giocatori iscritti in distinta abbiano preso parte al giuoco.

DISTINTE DI FORMAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI

ARTICOLO 22

Almeno quindici minuti prima l'orario d'inizio della gara, ciascuna squadra dovrà presentare all'arbitro la distinta di formazione in duplice copia, i documenti d'identità e la documentazione di tesseramento (modelli di tesseramento o tessere) delle persone ammesse nel recinto di giuoco.

La tessera CSI con foto videoimpressa dell'annata in corso vale sia come documento di riconoscimento che come attestazione dell'avvenuto tesseramento; quella dell'annata precedente vale solo come documento di riconoscimento ma non attesta il regolare tesseramento per la stagione in corso. L'arbitro non consentirà l'accesso al recinto di giuoco (atleta, dirigente o tecnico) né a chi sia sprovvisto di documento di riconoscimento, pur munito di documentazione di tesseramento (fatto salvo la tessera CSI con foto videoimpressa dell'annata in corso), né a chi, riconosciuto secondo le modalità previste dal successivo articolo 23, non esibisca documentazione di tesseramento.

Le distinte di formazione, firmate dal dirigente responsabile, dovranno essere compilate in modo leggibile e senza correzioni sui moduli forniti dal C.S.I. o similari, che riporteranno i nominativi dei giocatori (con l'indicazione di capitano, vice-capitano, vincolati federali, delle riserve ed il numero di maglia di tutti) e dei tesserati ammessi nel recinto di giuoco, specificandone la mansione. A

fianco di tutti gli iscritti dovranno essere indicati gli estremi del documento d'identità ed il numero di tessera C.S.I. (o l'indicazione di Mod 2/T o Mod. 2/R, qualora la tessera non fosse stata ancora emessa). La società è responsabile della regolarità del tesseramento delle persone riportate in distinta, indipendentemente dal fatto che vi sia apposta la firma del dirigente responsabile. Saranno ammessi in campo solo i tesserati iscritti in distinta, pur se assenti all'appello. Solo l'atleta ritardatario titolare che vada ad integrare la squadra che abbia iniziato la gara in numero inferiore a sette atleti, pur non iscritto in distinta, ha titolo per essere ammesso a prendere parte al giuoco, previa identificazione.

ARTICOLO 23

L'arbitro controllerà la documentazione di tesseramento ed effettuerà l'identificazione attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio, tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

Inoltre anche a mezzo di tessera Card Csi con foto videoimpressa (valida sia come documento di riconoscimento che come documentazione di tesseramento), la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI.

Infine, l'identificazione può essere effettuata per conoscenza personale dell'atleta da parte di uno degli ufficiali di gara, che apporrà la propria firma sull'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Non sono validi abbonamenti ferroviari e tranviari, documenti d'associazioni private, tessere associative o similari.

ARTICOLO 24

I calciatori indosseranno maglie recanti sul dorso un numero che li contraddistingua. Di norma, un solo giocatore per squadra, segnato in distinta col numero "zero", potrà indossare la maglia senza numero; la società in difetto incorrerà in sanzioni. Sempre che ciò non arrechi disturbo alla propria funzione, l'arbitro può consentire a più calciatori per squadra di partecipare al giuoco in tali condizioni. E' tollerato l'uso di pantaloncini scaldamuscoli di colore diverso dai calzoncini. I calzoncini dovranno essere mantenuti alzati e la maglia infilata all'interno dei calzoncini. I calciatori non possono indossare alcun oggetto che possa arrecare pericolo a loro stessi ed agli altri.

ARTICOLO 25

La società prima nominata deve mettere a disposizione almeno tre differenti persone che svolgeranno funzioni di:

a - ASSISTENTE ARBITRALE DI PARTE, in assenza d'assistenti arbitrali ufficiali.

b - DIRIGENTE RESPONSABILE, che dovrà essere maggiorenne ed al quale spetta rappresentare la società nei confronti di ufficiali di gara e società avversaria. Egli è responsabile del comportamento dei propri tesserati ed è titolato a sottoscrivere l'eventuale riserva scritta o preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro. Mancando l'indicazione in distinta, la mansione s'intende assegnata al capitano della squadra, sempre che sia maggiorenne.

c - DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO, che non deve ricoprire contemporaneamente altri incarichi dirigenziali né prendere parte al giuoco come calciatore. La sua assenza comporta un provvedimento disciplinare ma non preclude il regolare svolgimento della gara.

Inoltre, sempre se regolarmente tesserati, potranno essere inseriti in distinta il medico sociale, che dovrà esibire documento attestante l'attività professionale esercitata, due persone con compiti dirigenziali ed altri tesserati che assolvano eventualmente all'incarico di servizio sostitutivo di forza pubblica. La società seconda nominata deve mettere a disposizione come minimo l'assistente arbitrale di parte ed il dirigente addetto all'arbitro. Al recinto di giuoco hanno libero accesso gli addetti all'impianto, il personale paramedico ed i rappresentanti della forza pubblica, se presenti per servizio.

ARTICOLO 26

La responsabilità di mantenere l'ordine pubblico incombe principalmente alla società prima nominata; ove le circostanze lo richiedano devono concorrervi la seconda nominata ed i giocatori d'entrambe le squadre. Il dirigente addetto all'arbitro, dotato di bracciale rosso, ha l'incarico di

vigilare sulla tutela dell'integrità fisica degli ufficiali di gara e dei tesserati di ambedue le squadre e di richiedere l'eventuale intervento della forza pubblica e dei mezzi di soccorso. Egli attenderà ufficiali di gara e tesserati della società ospitata all'ingresso dell'impianto per accompagnarli negli spogliatoi, impedendo l'accesso ad estranei. Ove sia possibile, farà parcheggiare il mezzo di trasporto utilizzato dagli ufficiali di gara in luogo idoneo a prevenire atti vandalici. Dall'arrivo dell'arbitro dovrà mettersi a sua disposizione sino a quando questi non abbia abbandonato il campo, salvo che le circostanze consiglino una più prolungata assistenza. Durante l'incontro sosterrà nei pressi dell'ingresso del recinto di giuoco, affiancando gli ufficiali di gara dall'uscita dal terreno agli spogliatoi, offrendo loro bevanda adeguata nell'intervallo ed a fine gara.

PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA

ARTICOLO 27

La società sportiva deve attenersi ad obblighi e doveri imposti dalle normative dell'Ente ed è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nel corso dell'attività sportiva. Qualora, in conseguenza delle inottemperanze o degli atti di cui sopra, venisse influenzato il regolare svolgimento della gara od impedita la sua regolare effettuazione, la società soggiace alla perdita della partita secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva. Non si applica la punizione sportiva nel caso in cui la identità della persona e/o la sua documentazione di tesseramento sia verificata in sede di giudizio, malgrado l'insufficienza dei documenti presentati per il riconoscimento.

RITIRO OD ESCLUSIONE

ARTICOLO 28

In caso di ritiro od esclusione d'una squadra dal campionato, fatti salvi tutti i provvedimenti disciplinari assunti in ordine alle eventuali gare annullate anche nei confronti delle squadre avversarie e dei rispettivi tesserati, saranno adottati i provvedimenti previsti dalle Norme dell'attività Sportiva.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

ARTICOLO 29

Il cumulo di quattro ammonizioni inflitte in gare differenti comporta la squalifica d'una giornata di gara; il Regolamento per la Giustizia Sportiva stabilisce il numero di ammonizioni da conteggiare nel caso di espulsione temporanea. L'efficacia delle squalifiche per somma di ammonizioni comminate in gare differenti decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della loro pubblicazione sul C.U.; l'espulsione e l'allontanamento comportano l'automatica squalifica per almeno una giornata di gara od a termine sette giorni, salvo l'adozione di sanzioni di maggior entità. Il provvedimento decorre dalla gara immediatamente successiva a quella in cui è stato adottato, indipendentemente dalla pubblicazione sul C.U. della declaratoria dell'Organo Giudicante. Ammonizioni e squalifiche mantengono la loro efficacia sino alla conclusione della stagione. Le squalifiche ed i loro residui non estinti al termine dell'annata sportiva dovranno essere scontati, secondo quanto stabilito dalle normative in vigore, l'anno sportivo successivo, divenendo esecutivi dalla data di tesseramento dell'interessato. La squalifica a giornate si intende scontata nella gara in cui sia stato conseguito risultato valido agli effetti della classifica, ma non nel caso in cui la partita non venga disputata per rinuncia della società di appartenenza dello squalificato. Le sanzioni inerenti la squalifica del campo di giuoco si considerano scontate solo se la gara ha conseguito risultato valido agli effetti della classifica, divenendo esecutive dal sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento, salvo diverse disposizioni.

L'ESPULSIONE TEMPORANEA

ARTICOLO 30

L'espulsione temporanea, notificata con l'esibizione del cartellino azzurro, viene comminata solo nel caso di condotta gravemente sleale, ossia l'intervento che impedisca alla squadra avversaria la realizzazione di una rete o, comunque, la privi dell'evidente possibilità di realizzarla, ad es. il fallo di mano volontario ad intercettare la traiettoria del pallone in occasione di tiro diretto nello specchio della porta o ad interrompere l'azione di un avversario lanciato a rete o qualsiasi altro mezzo illecito

(trattenuta per la maglia, calzoncini, braccia, gambe, sgambetto) atto a trattenere o fermare l'avversario lanciato verso la rete, senza alcun ostacolo fra sé e la porta. Tuttavia, se la condotta gravemente sleale si concretizza in modo violento l'arbitro decreterà l'espulsione definitiva. L'espulsione temporanea comporta l'inibizione dell'atleta a partecipare al giuoco per un periodo di penalizzazione di CINQUE minuti primi effettivi. Se l'inibizione non fosse stata scontata o lo fosse stata solo in parte alla conclusione dei tempi regolamentari, dovrà essere estinta in quelli supplementari dello stesso incontro, qualora previsti. Se l'inibizione non fosse stata scontata o lo fosse stata solo in parte alla conclusione dei tempi supplementari, l'atleta non sarà abilitato a battere i tiri dal punto del calcio di rigore, laddove previsti. Nel corso di tale periodo di penalizzazione il giocatore non può essere sostituito. Solo se una squadra si trovasse, per effetto dell'espulsione temporanea di uno o più dei suoi atleti, ad avere un numero di giocatori inferiore al minimo, l'arbitro riammetterà al giuoco, nel numero necessario per poter proseguire l'incontro, lo/gli atleti sanzionati col cartellino azzurro, reintegrandoli in ordine cronologico d'espulsione e riportandolo a referto. Nel caso il provvedimento sia stato adottato a carico del portiere, la società, avendo l'obbligo di schierare comunque una persona in tale ruolo, dovrà utilizzare obbligatoriamente, per il periodo di penalizzazione, uno dei calciatori titolari al momento dell'espulsione. Nel periodo di penalizzazione l'espulso potrà rimanere nel recinto di giuoco, sedendo sulla panchina riservata alla propria società, sempre sottoposto alla giurisdizione disciplinare dell'arbitro. Solo alla scadenza del periodo di penalizzazione, a giuoco fermo e con l'assenso dell'arbitro, la squadra potrà essere reintegrata, facendo rientrare l'atleta espulso o sostituendolo definitivamente. Il giocatore al quale, nel corso della stessa gara, siano state comminate due ammonizioni, o due espulsioni temporanee oppure, indipendentemente dall'ordine col quale sono stati decretate, una ammonizione ed una espulsione temporanea, all'esibizione del secondo cartellino subirà l'espulsione definitiva per somma d'ammonizioni e sarà squalificato automaticamente per almeno una giornata di gara.

SCHEDA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ARTICOLO 31

Il Dirigente Responsabile, o in sua assenza il capitano, dovrà farsi consegnare la scheda sulla quale l'arbitro avrà riportato i provvedimenti assunti nel corso della gara nei confronti dei tesserati, verificandone la rispondenza. Sulla scheda non saranno necessariamente riportati fatti relativi al comportamento del pubblico o episodi verificatisi dopo la conclusione della gara.

IRRILEVANZA DELLA MANCATA CONOSCENZA

ARTICOLO 32

Per quanto in contrasto, contraddizione o diversa interpretazione fra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine: lo Statuto del C.S.I., le norme per l'attività sportiva del C.S.I., le norme annualmente emanate dalla Direzione tecnica Nazionale e dalle Commissioni nazionali per le attività Sportive del C.S.I., i Regolamenti Tecnici nell'edizione propria del C.S.I., i Regolamenti delle singole manifestazioni, i deliberati del CONI, i Regolamenti e le varie norme emanate dalla FIGC.. L'ignoranza delle disposizioni vigenti e delle delibere di qualsiasi Organo del C.S.I. non può essere invocata in alcun caso a propria discolpa.

COMUNICAZIONI URGENTI

ARTICOLO 33

Se, per sopravvenuti motivi, dopo la pubblicazione del C.U. si rendesse necessario effettuare a Società e/o atleti comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, comprese deliberazioni assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva, L'Ente potrà effettuare tali comunicazioni agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.

VARIAZIONI REGOLAMENTARI RISPETTO AL CALCIO AD 11 GIUOCATORI

ARTICOLO 34

Vige il regolamento F.I.G.C. del calcio ad 11 giocatori, con le seguenti eccezioni:

- a) non si applica la regola del fuorigioco;
- b) la distanza regolamentare minima è fissata in metri 6;

LA C.S.P.C. C.S.I. CALCIO

LEGENDA

C.S.I.	Centro Sportivo Italiano
C.S.P.C	Commissione Sportiva Provinciale Calcio
C.U.	Comunicato Ufficiale
E.P.S.	Ente di Promozione Sportiva
F.I.G.C.	Federazione Italiana Giuoco Calcio
U.I.S.P.	Unione Italiana Sport Popolari

FAC-SIMILE DOMANDA DI SVINCOLO PER INATTIVITA'

- La domanda va spedita al Comitato Regionale F.I.G.C. d'appartenenza della Società: l'indirizzo indicato è quello del Comitato Lombardo
- Inserire nella raccomandata spedita alla F.I.G.C. l'originale della ricevuta della raccomandata spedita alla Società

RACCOMANDATA CON R.R.

Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. –
Lega Nazionale Dilettanti
via Pitteri, 95 - 20143 MILANO

e p.c. Spett.le Società

.....

OGGETTO : RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA'

Art. 109 Punto 1 e 2 delle N.O.I.F.

Il sottoscritto.....nato il.....

a.....inoltra richiesta di svincolo per inattività, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 109 punto 1 e 2 delle N.O.I.F., in considerazione che in quest'ultima stagione sportiva sportiva non è stato impiegato con la Vs. squadra e mai convocato. Per quanto sopra si ritiene libero da qualsiasi impegno di tesseramento con la Vs. Società. Distinti saluti.

.....

Firma

XX

FAC-SIMILE DOMANDA DI SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO

- La domanda va spedita al Comitato Regionale F.I.G.C. d'appartenenza della Società: l'indirizzo indicato è quello del Comitato Lombardo
- Inserire nella busta delle raccomandata spedita alla F.I.G.C. l'originale della ricevuta della raccomandata spedita alla Società

RACCOMANDATA CON R.R.

Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. –
Lega Nazionale Dilettanti
via Pitteri, 95 - 20143 MILANO

e p.c. Spett.le Società

.....

OGGETTO : RICHIESTA DI SVINCOLO PER DECADENZA TESSERAMENTO

Art. 32/BIS delle N.O.I.F.

Il sottoscritto.....nato il.....

a.....tesserato per la società.....

.....inoltra richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 32/BIS delle N.O.I.F. della F.I.G.C.. In attesa di Vs. determinazioni al riguardo, si pongono distinti saluti.

.....

Firma

FACSIMILE DI OSSERVAZIONI SCRITTE DELLE SOCIETA'

- Possono essere consegnate all'arbitro al termine dell'incontro o trasmesse direttamente all'O.G. entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara;
- Non costituiscono né riserva scritta né preannuncio di reclamo.

La società....., intende presentare le
seguenti osservazioni scritte in merito alla gara.....

.....categoria Open a.....giuocatori
raggruppamento.....girone andata o ritorno o unico o programmato in data.....

“.....
.....
.....”

Cordiali saluti.

data per la società

.....
(timbro società e firma del Presidente)

XX

**FACSIMILE AUTODICHIARAZIONE UTILIZZO GIUOCATORE
VINCOLATO FEDERALMENTE**

La società.....,iscritta al campionato
Provinciale “Open” di Calcio” a.....giuocatori per la corrente stagione, dichiara di utilizzare il Sig.
..... nato il
(cognome e nome)

tesserato per corrente stagione con la società F.I.G.C.
--

oppure

tesserato per la scorsa stagione sportiva con la società F.I.G.C.
--

in qualità di giocatore vincolato federalmente, alle condizioni previste dalle normative vigenti.

data IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

.....
(firma del Presidente e timbro della Società)

Il nullaosta va inoltrato, separatamente dal modulo di tesseramento, direttamente alla Commissione Calcio, entro i termini di tempi fissati dal Regolamento.